

REGOLAMENTO (CEE) N. 2135/90 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1990****che fissa, per la campagna 1990, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consistono per lo più in prodotti delle categorie di qualità « Extra I », i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti di pieno campo;

considerando che, per sostenere più efficacemente il mercato dei pomodori di serra, occorre offrire alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro a un livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, si ritiene opportuno calcolare il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applicando ai prezzi fissati per la campagna 1989 una variazione pari a quella stabilita dal

Consiglio in sede di determinazione dei prezzi di base e d'acquisto dei pomodori per la campagna 1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna⁽⁵⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che occorre tener conto della riduzione che ne deriva per i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che occorre fissare per i pomodori di serra un prezzo massimo di ritiro, applicabile in Spagna per la campagna 1990; che si ritiene giustificato fissare detto prezzo massimo al 55,5 % del prezzo massimo applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, al fine di rispettare il divario esistente tra i prezzi di base e d'acquisto applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e quelli applicabili in Spagna per la campagna 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro, in ecu per 100 kg netti, non superiori ai livelli sotto indicati:

	CEE composizione al 31. 12. 1985	Spagna
— giugno (dall'11 al 20):	30,21	16,77
(dal 21 al 30):	27,79	15,42
— luglio (dal 1° al 10):	26,02	14,44
(dall'11 al 20):	24,37	13,52
(dal 21 al 31):	22,59	12,54
— agosto:	22,59	12,54
— settembre:	22,59	12,54
— ottobre:	22,59	12,54
— novembre:	22,59	12,54

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.